



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Acquisti

Prot. n. 2017/9563

Disposizione n. 20 del 23/01/2017

Oggetto: Proroga del contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C per l'affidamento dei servizi di *Facility Management* per gli immobili siti in Toscana di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs.163/2006.

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2009, le Società del Gruppo Equitalia hanno aderito alle Convenzioni che Consip S.p.A. ha periodicamente bandito per l'affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, in data 21/03/2012 è stata attivata la Convenzione "*Facility Management Uffici 3*" (servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni) per gli immobili situati in Toscana.

Equitalia ha aderito alla suddetta Convenzione sottoscrivendo, con l'aggiudicatario, l' Ordinativo Principale di Fornitura.

Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Centro S.p.A. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), a seguito dell'adesione alla Convenzione "FM3", ha stipulato con la Manutencoop Facility Management S.p.A., società aggiudicataria del lotto 5 (Toscana), il contratto di adesione prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C, con scadenza al 30/04/2017.

In data 19/03/2014 Consip S.p.A. ha pubblicato la Convenzione "*Facility Management 4*" (Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca), la cui data presunta di fine procedimento, inizialmente stimata per il primo trimestre del 2015, è stata più volte differita.

Attualmente, da quanto pubblicato sul portale Acquisti in rete P.A., la data di fine procedimento è prevista per il secondo trimestre del 2017.

Le variazioni nella previsione di attivazione della Convenzione FM4 hanno reso difficoltose la programmazione e la tempestiva pianificazione della strategia acquisitiva dei servizi in oggetto.

Inizialmente, infatti, nell'imminenza delle scadenze contrattuali relative agli altri Lotti delle Convenzioni FM2 e FM3, a fronte del primo slittamento della previsione di aggiudicazione, e stante la necessità di garantire i servizi di facility management per le regioni Sardegna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, si è proceduto, ove possibile a mezzo Mepa, ad effettuare degli "affidamenti ponte", ovvero autonome procedure acquisitive per garantire i servizi in oggetto nelle more dell'attivazione della Convenzione Consip FM4.

Tali "affidamenti ponte" si sono, tuttavia, rivelati di complessa gestione sia nella fase di predisposizione della documentazione di gara, sia e soprattutto nella fase di gestione operativa.

Come evidenziato dalla funzione Logistica e Infrastrutture nelle nota tecnica prot. 2016/741065 del 25 ottobre 2016, infatti, *"il cambio del fornitore aggiudicatario sconta i necessari tempi di start up dei servizi e richiede complesse attività di avvio delle prestazioni. Per quanto riguarda i servizi manutentivi è necessario, ad esempio, effettuare numerosi sopralluoghi presso le sedi interessate per la rilevazione e presa in carico degli impianti; per quanto riguarda i servizi di pulizia e facchinaggio, è prevista, inoltre, la "clausola di salvaguardia" per garantire il passaggio delle maestranze tra vecchio e nuovo fornitore con le relative criticità legate alla gestione del personale"*.

Alla luce dell'esperienza maturata si è deciso, dunque, per gli altri contratti attuativi delle Convenzioni Consip FM2 e FM3, di abbandonare la strada degli "affidamenti ponte" e di utilizzare lo strumento della cd. "proroga tecnica".

Conseguentemente, i contratti relativi agli immobili situati nelle regioni Emilia Romagna, Liguria e Campania, attivati in adesione alla

Convenzione Consip FM2, e scaduti rispettivamente il 31/12/2015, il 31/12/2015 e il 30/06/2015, sono stati prorogati, come già accennato, sino al 31 dicembre 2016.

Attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., con delibera del 17/11/2016, nelle more dell'attivazione della Convenzione "*Facility Management 4*" pubblicata da Consip in data 19/03/2014, ha autorizzato la proroga tecnica degli attuali contratti fino al 30 giugno 2017 per l'affidamento dei servizi di facility management relativi agli immobili situati nelle regioni Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Campania e Toscana.

In data 14 dicembre 2016 sono state, conseguentemente, formalizzate le seguenti proroghe:

- proroga prot. 2016/102561 del contratto cig 3756459806 (adesione alla Convenzione Consip FM 2 Lotto 4 Emilia Romagna) stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Emilia Romagna sino al 30/06/2017;
- proroga 2016/102649 del contratto prot. 228793 del 27/12/2011 cig 4058430262 (adesione alla Convenzione Consip FM 2 Lotto 4 Liguria) stipulato con Siram S.p.A. per gli immobili della regione Liguria sino al 30/06/2017;
- proroga 2016/102712 del contratto prot. 20112605-1 del 25/05/2011 cig: 29017220BF (adesione alla Convenzione Consip FM 3 Lotto 10 Campania) stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. per gli immobili della regione Campania sino al 30/06/2017;
- proroga 2016/103914 del contratto prot. 275734 del 21/12/2012 cig 48069157BD (adesione alla Convenzione Consip FM 3 Lotto 5 Umbria) stipulato con Manutencoop Facility management S.p.A. per gli immobili della regione Umbria sino al 30/06/2017.

Con la RDA 2016/0586 trasmessa dalla Funzione Logistica e Infrastrutture di Equitalia S.p.A., è stata formalizzata la richiesta dei servizi in oggetto

per la regione Toscana per un ulteriore periodo di 2 mesi a far tempo dal 1 maggio 2015.

Come si legge, infatti, nella Nota Tecnica allegata alle suddette RDA *“Tenendo conto dei tempi tecnici previsti nel Capitolato tecnico della Convenzione Consip FM4 (elaborazione Piano Dettagliato degli interventi, sopralluoghi tecnici del fornitore, verifiche documenti e revisione Piano dettagliato degli interventi, ecc.) e dei tempi tecnici legati alle procedure interne ad Equitalia, il tempo necessario per l'avvio della effettiva erogazione dei servizi presso le sedi interessate potrebbe slittare di ulteriori 9 mesi dalla data di attivazione della Convenzione stessa”*.

La necessità di anticipare la formalizzazione della proroga del contratto in scadenza il prossimo 30 aprile 2017 deriva dall'esigenza di integrare l'importo previsto per i servizi extracanone.

Come precisato, infatti, nella nota tecnica prot. 2017/8464 del 19 gennaio 2017, *“l'importo extra canone previsto per la Toscana (€ 36.524,53) fino al 30/06/2017) è da intendersi quale fabbisogno economico per le attività previste da contratto che verranno espletate da gennaio a giugno 2017. Quanto sopra in considerazione del fatto che l'importo extra canone del contratto originario è pressochè esaurito da fine 2016”*.

L'importo della proroga per i servizi di Facility Management per la regione Toscana, per un ulteriore periodo di 2 mesi, è stimato in euro 126.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 88.000,00 per i servizi a canone ed euro 38.000,00 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 2.183,46.

La spesa indicata trova copertura nel budget dell'anno 2017 della Direzione Approvvigionamenti e Logistica.

L'iniziativa risulta pianificata con c.p.i. 12.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'Anac con comunicato dell'11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in virtù della loro natura di organismo di diritto pubblico, sono soggette, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Da quanto risulta dal sito istituzionale “Acquistinretepa.it”, l’attivazione della Convenzione Consip FM4 è stimata entro il secondo trimestre del 2017.

In vista della scadenza del contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C per l’affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti in Toscana di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. si rende necessario prorogare di ulteriori 2 mesi il contratto stesso, dal 1/05/2017 al 30/06/2017, in ragione delle seguenti considerazioni:

- ✓ la strategia acquisitiva seguita dal Gruppo Equitalia negli ultimi anni è stata quella di aderire, ove possibile, alle Convenzioni attivate da Consip S.p.A.;
- ✓ in particolare, le condizioni contrattuali tecnico-economiche delle Convenzioni Consip di Facility Management rendono operativamente ancora più conveniente l’adesione per la possibilità di esecuzione di più servizi ad opera di un unico operatore economico qualificato;
- ✓ i servizi di Facility Management sono necessari al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e fruibilità degli immobili nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ✓ Equitalia deve obbligatoriamente garantire i suddetti servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi e scongiurare la possibilità di chiusura sedi, sino all’attivazione della nuova Convenzione Consip FM4;



- ✓ la Convenzione FM3 prevede, all'art. 5 comma 5, l'obbligo per il fornitore di garantire la continuità dei servizi anche oltre la scadenza contrattuale, fino all'individuazione da parte dell'Amministrazione di un nuovo fornitore;
- ✓ al momento è segnalata, sul portale Acquistinrete, la nuova data presunta di fine procedimento della Convenzione FM4 prevista entro il secondo semestre 2017, salvo ulteriori slittamenti;
- ✓ è necessario prevedere, tenendo conto di quanto esposto relativamente ai tempi tecnici di attivazione ed ai pregressi ripetuti slittamenti della fine del procedimento di gara da parte di Consip, un periodo di circa 12 mesi dalla data di aggiudicazione all'attivazione "on site" dei relativi servizi. Tali tempi tecnici derivano dall'attività di start up necessarie al Fornitore aggiudicatario (sopralluoghi, predisposizione del Piano dettagliato degli interventi e dai necessari passaggi autorizzativi interni ad Equitalia);
- ✓ in data 14 dicembre 2016 Equitalia ha sottoscritto, in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. le proroghe dei servizi in oggetto per le regioni Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Campania per un ulteriore periodo di 6 mesi, dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip FM4 si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla stazione appaltante - di ricorrere, anche per gli immobili siti nella regione Toscana, alla c.d. "proroga tecnica" dei servizi in argomento. Le Convenzioni Consip possono essere ricomprese nell'alveo dell'istituto del cd "contratto normativo": un preventivo accordo che fissa il contenuto dei (singoli) successivi contratti di adesione.

Individuata, pertanto, la peculiare natura delle Convenzioni Consip, non può escludersi in astratto la facoltà per i soggetti che hanno sottoscritto l'ordine attuativo, di disporre, in attesa dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip, una proroga tecnica dell'ordine stesso.



La proroga tecnica, tuttavia, è un istituto che costituisce un'eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni.

In proposito, si rammenta che, con la deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014, l'ANAC ha avuto modo di chiarire che "il ricorso all'istituto della proroga tecnica è ammesso quando l'Amministrazione, a seguito di un imprevisto prolungamento dell'iter di gara tempestivamente bandita, prolunga oltre la scadenza il contratto in essere fino all'individuazione del nuovo contraente". Ciò in quanto lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto esterni (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; vedi anche Deliberazione Avcp n. 86/2011), che non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009: la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"; in tal senso si è espressa anche l'AVCP - ora ANAC - con le deliberazioni nn. 86/2011 cit. e 69/2011).

I giudici amministrativi hanno avuto modo di precisare che "la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica" (Cfr. Consiglio di Stato sez V n. 215/2011; Consiglio di Stato, sez. III, n.

3580/2013; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 188/2015).

Nel richiamare le indicazioni fornite con le deliberazioni AVCP (ora ANAC) n. 86/2011 e n. 69/2011; ANAC n. 1 del 29 gennaio 2014 e le sentenze CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; CdS, Sez. V, n. 2882/2009, è senz'altro possibile utilizzare lo strumento della proroga nel caso di specie, atteso che, dalle circostanze rappresentate in premessa, emergono:

- sia il sussistere delle condizioni particolari prescritte, ovvero i “fattori esogeni al volere della Stazione appaltante”, rintracciabili nel grave ed imprevedibile differimento dell’attivazione della Convenzione Consip FM4, causato dal prolungamento delle operazioni di gara indette da Consip medesima ;
- che, nel contempo, il permanere della necessità e dell’urgenza di garantire la continuità dei servizi di Facility Management.

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della Gara bandita da Consip in data 19/03/2014 “*Facility Management 4*” risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario del contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C per l’affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti in Toscana di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A..

Nella suddetta proroga sarà prevista, in favore di Equitalia Servizi di riscossione, in caso di aggiudicazione della procedura di gara in corso, la facoltà di recesso anticipato senza necessità di giustificazioni e senza applicazione di penali, fatta salva la sola preventiva comunicazione di recesso al fornitore con un preavviso di 30 giorni.

Nelle suddette proroghe sarà, altresì, prevista la rinuncia, da parte dei Fornitori, agli importi extracanone per le attività e servizi non utilizzati alla scadenza delle proroghe stesse, in deroga a quanto disciplinato dalle Convenzioni Consip che prevedono, nei casi diversi dall’Ordinativo principale di fornitura, il loro pagamento per intero.

L'affidamento sarà effettuato da Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (nella quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, risultano confluite tutte le Società del Gruppo), in forza del contratto di servizi per il quale quest'ultima ha affidato alla prima le funzioni di Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Il Responsabile della Funzione Acquisti

- Vista la Delibera del CDA di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. del 17 novembre 2016;
- Viste la RDA 2016/0586 e la documentazione ad essa allegata;
- Sulla base della procura speciale conferita dal Direttore Generale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., prot. n. 990443 del 22/11/2016;

DISPONE

di procedere alla sottoscrizione della proroga del contratto prot. 2013/0111286 del 29/04/2013 CIG 509879069C per l'affidamento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti in Toscana di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. stipulato con la Manutencoop Facility Management S.p.A. per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 126.000,00 oltre I.V.A. (di cui euro 88.000,00 per i servizi a canone ed euro 38.000,00 per i servizi extracanone). Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono pari ad euro 2.183,46. All'uopo stabilisce che:

- la proroga avrà durata di 2 mesi, dal 1/05/2017 al 30/06/2017;
- Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip S.p.A. in data 19/03/2014 "*Facility Management 4*" (Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca), da

esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;

- i corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo né Equitalia S.p.A. né Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- l'atto di proroga avrà la medesima forma del contratto originario e sarà firmato digitalmente;
- le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizioni di cui al citato contratto;
- sarà acquisita dal Fornitore, ai fini della sottoscrizione della proroga, apposita integrazione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipulazione del contratto originario;
- il Fornitore dovrà, altresì, presentare, ai fini della sottoscrizione della proroga, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O);
- il Responsabile del Procedimento è Pierluigi Chiattelli e il Direttore dell'esecuzione è Paolo Vola.

Stefano Carosi

Firmato digitalmente